

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Sara Beretta Piccoli
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 31 marzo 2017 n. 78.17 Abbandono d'inchiesta e modalità di pesatura

Signora deputata,

il tenore della sua interrogazione impone allo scrivente Consiglio di Stato di formulare alcune considerazioni introduttive.

Riteniamo opportuno ribadire alcuni concetti espressi a suo tempo dall'allora consulente giuridico del Consiglio di Stato, Guido Corti, nel suo parere del 3 maggio 2004 "Interpellanze e interrogazioni fra limiti istituzionali, tutela del segreto d'ufficio e protezione dei dati personali". Secondo gli art. 140 cpv. 1 e 142 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (LGC; RL 2.4.1.1) sia l'interpellanza che l'interrogazione devono portare su un oggetto d'interesse pubblico generale, che dev'essere indicato nel testo. I due atti parlamentari sono gli strumenti di cui il deputato dispone per controllare e stimolare l'attività del Consiglio di Stato e non per avere informazioni su casi individuali e concreti che suscitano al massimo l'interesse personale o la curiosità di uno o più deputati.

Inoltre, alcuni degli interrogativi a cui ci è chiesto di rispondere si basano, in virtù della separazione dei poteri, sancita dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, su affari di ambiti in cui non ci è possibile richiedere approfondimenti senza che la richiesta vada a prevaricare la superiorità del potere giudiziario. Tale principio fondamentale verte a impedire all'Esecutivo d'interferire con il potere giudiziario, e trova applicazione anche nel contesto di una risposta a un atto parlamentare come quello da lei presentato. Alla luce dei contenuti della sua interrogazione appare inoltre opportuno specificare che gli strumenti predisposti alla messa in discussione dei singoli atti istruttori dell'Autorità inquirente sono disciplinati dal Codice di procedura penale (CPP – RS 312.0) e dalla Legge organica giudiziaria (LOG - RL 3.1.1.1).

Dopo questa doverosa premessa, che anticipa il fatto che non potremo dar seguito in modo completo a tutti i suoi quesiti, rispondiamo come segue alle singole domande

1. Chi si occupa del controllo dei pesi e delle misure? Esiste un ufficio preposto?

La Legge federale sulla metrologia (LMetr, RS 941.20) disciplina - tra gli altri - i compiti in materia di metrologia delegati dalla Confederazione ai Cantoni.

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, è l'autorità cantonale competente ad applicare la legge sulla metrologia (vedi art. 1 del Regolamento sulla metrologia, Rmetro - 11.1.1.1.1). Essa procede per mezzo dei verificatori pesi e misure designati dal Dipartimento delle istituzioni, i quali operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito

mandato di prestazione. Giusta l'art. 3 del menzionato regolamento, il territorio cantonale è suddiviso in tre Circondari di verifica, ovvero:

- 1° circondario: Distretti di Mendrisio (più il Circolo del Ceresio), Riviera e Leventina;
- 2° circondario: Distretti di Lugano (più il Comune di Isonne) e Blenio;
- 3° circondario: Distretti di Locarno, Vallemaggia e Bellinzona.

2. Ci sono più modalità di pesatura?

L'Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM, RS 941.210) disciplina le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione mentre l'Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (OSPNA, RS 941.213) regola gli obblighi dell'utilizzatore. Le modalità di pesatura non sono contemplate dalle disposizioni summenzionate e sono circoscritte al rapporto contrattuale tra le parti. Alla luce di quanto precede, le modalità di pesatura non sono oggetto di verifica da parte dei verificatori pesi e misure che si occupano del controllo della correttezza degli strumenti.

3. Se sì, che differenze ci sono tra una modalità all'altra? È quindi possibile che il peso, a seconda della modalità scelta, possa risultare differente?

Come indicato in precedenza, le modalità di pesatura non sono regolamentate dalle disposizioni applicabili in materia e non rientrano nei compiti di verifica delegati dalla Confederazione ai Cantoni.

4. Possibile che tra una bilancia e l'altra vi siano delle discrepanze?

Le tolleranze ammesse sono definite nella tabella 3 dell'allegato 1 all'OSPNA e variano a seconda della tipologia e della portata dello strumento di pesatura. La differenza teorica massima ammessa di una pesata tra due pesate a ponte verificate, piombate e senza problemi tecnici è data tra l'intervallo della tolleranza minima e massima delle stesse.

5. Se no, si può ritenere che se nel decreto d'abbandono l'affermazione della Procuratrice "nonostante siano emerse delle discrepanze", dia a tutti la possibilità di adottare il metodo di pesatura più conveniente?

In virtù dei chiari motivi di separazione dei poteri di cui sopra, lo scrivente Consiglio non è a conoscenza dei dettagli dell'inchiesta penale e non è ovviamente in grado di esprimersi sul quesito da lei posto.

6. Il Cantone fa capo alla ditta Congefi SA? Se sì, considerando che l'inchiesta ha confermato che vi sono delle differenze di peso (+ 54% vedi articolo TIO 23.11.2016) effettua delle verifiche sui quantitativi? Se sì, con quali risultati? Se vi sono state delle divergenze che provvedimenti sono stati intrapresi?

La ditta Congefi SA collabora con Cantone nell'ambito di un mandato dell'Unità territoriale IV di Camorino per l'evacuazione dei rifiuti RSU dalle aree di servizio autostradali verso l'impianto d'incenerimento di Giubiasco (ACR) e per lo smaltimento degli ingombranti provenienti dall'attività di manutenzione delle strade.

Il servizio cantonale che si avvale delle prestazioni della ditta Congefi SA non ha mai riscontrato dei bollettini di pesatura incoerenti con il materiale trasportato. Per questo motivo non sono mai state fatte pesature di controllo. Si fa inoltre notare, che i rifiuti trasportati all'ACR sono pesati sulla pesa di proprietà dell'impianto d'incenerimento e non sulla pesa della ditta Congefi SA.

Per i motivi già esposti, lo scrivente Consiglio non è a conoscenza dei dettagli dell'inchiesta penale e non è ovviamente in grado di esprimersi sulla percentuale relativa ad ipotetiche differenze di peso da lei riportate citando un media. Si rileva per dovere di cronaca che in un comunicato del Ministero pubblico del 23 dicembre 2016, intitolato "Congefi SA: nessun reato per i rifiuti", si legge che è stato emanato "un decreto di abbandono in quanto nessun comportamento di rilevanza penale è stato riscontrato, in particolare non è risultato sussistere alcun indizio per ritenere adempite fattispecie di rilevanza penale".

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 5 ore.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)